



**AVVISO PUBBLICO**  
**PER INDAGINE CONOSCITIVA**  
**CENSIMENTO TERRENI ABBANDONATI O INCOLTI**  
**O DISPONIBILI PER OPERAZIONE DI AFFITTO O CONCESSIONE**

**Il Responsabile Settore**  
**Affari generali e Istituzionali**

**Viste** la Deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 14/3/2025 e la determinazione n. 172 del 17/3/2025;

**PREMESSO** che:

Il nostro territorio è da sempre caratterizzato dai tratti tipici delle colline fiorentine ed ospita numerose aziende agricole che rendono le aree rurali del nostro comune attrazioni turistiche.

A tutt'oggi ci sono comunque estese aree di terreni incolti e abbandonati, invasi da vegetazione infestante in cui è venuta meno l'azione di regimazione delle acque svolta dalla pratica agricola.

Si ritiene di dover procedere ad una mappatura dei terreni abbandonati e di incentivazione del recupero, strutturato sulla base di una interconnessione tra la disponibilità di forza lavoro che si trova nella socialità, e la disponibilità dei terreni agricoli.

Il Comune intende infatti favorire un sistema di comodato di utilizzo degli stessi, in un ecosistema che evita gli sprechi e mantiene terreni che altrimenti rimarrebbero abbandonati, per una pluralità di fini: il mantenimento del know how e del retaggio culturale sulla lavorazione della terra di cui la nostra popolazione dispone, il preservare la ricchezza dei terreni tramite una coltivazione che ne mette in atto la manutenzione, la creazione di un punto di incontro tra chi dispone del tempo per la coltivazione e chi dispone invece dei terreni.

La legge regionale della Toscana del 27 dicembre 2012, n. 80, avente ad oggetto la trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in Ente Terre Regionali Toscane (di seguito: Ente), all'art. 3, ha istituito la "**Banca della Terra**", con l'obiettivo di valorizzare i terreni pubblici e privati attraverso il loro uso produttivo.

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 ottobre 2014, n. 60/R è stato approvato il Regolamento di funzionamento della Banca della Terra.

La Banca della Terra contiene un inventario completo e aggiornato dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole di proprietà pubblica e privata disponibili per operazioni di affitto o di concessione, ivi compresi i terreni privati dichiarati temporaneamente disponibili. Si tratta quindi di un elenco di particelle catastali agricole e/o forestali che possono essere date in uso a chi le richiede.

La Banca della Terra è gestita dall'Ente tramite il sistema informativo di ARTEA (Agenzia



## Comune di RIGNANO SULL'ARNO

SITO WEB: [www.comune.rignano-sullarno.fi.it](http://www.comune.rignano-sullarno.fi.it)  
PEC: [comune.rignano@postacert.toscana.it](mailto:comune.rignano@postacert.toscana.it)

regionale toscana per le erogazioni in agricoltura), di cui all'articolo 14 bis della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60.

Il portale della Banca della Terra (disponibile dal sito web [www.artea.toscana.it](http://www.artea.toscana.it)) è accessibile ai seguenti link:

<https://www1.artea.toscana.it/sezioni/Evidenza/Testi/TerreToscaneIntro.aspx>

<https://terreregionali.toscana.it/it-it/funzioni-/servizi/banca-della-terra>

La Banca della Terra è articolata in sei sezioni: a) beni di proprietà dell'Ente; b) beni affidati in gestione all'Ente dalla Regione Toscana con convenzione; c) beni del patrimonio agricolo forestale regionale di cui all' articolo 22 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana); d) beni agricolo-forestali di proprietà dello Stato, di altri enti pubblici affidati alla Regione per essere gestiti insieme a quelli del patrimonio forestale regionale indisponibile ai sensi dell' articolo 25 della l.r. 39/2000; e) beni agricoli e/o forestali di proprietà pubblica disponibili per operazione di affitto o concessione; f) beni agricoli e/o forestali di proprietà privata disponibili per operazione di affitto o concessione; g) terreni abbandonati o incolti ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 80/2012 .

L'articolo 5 della l.r. 80/2012, in attuazione dei principi e dei criteri della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), stabilisce che la Regione valorizzi anche le terre agricole incolte, per favorirne il recupero, contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi e favorire l'ottimale assetto del territorio, attraverso lo svolgimento delle attività agro-forestali, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici ed ambientali delle Comunità locali. Tali terre agricole incolte rappresentano dunque i "terreni privati dichiarati temporaneamente disponibili" di cui al precedente articolo 3.

Il Regolamento 4 marzo 2014, n. 13/R del Presidente della Giunta regionale, dà attuazione all'articolo 5 della l.r. 80/2012 relativamente alla utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti, e dà mandato al Direttore di Ente Terre di definire con proprio provvedimento: 1. le modalità con cui i Comuni inseriscono i terreni abbandonati o incolti nella banca della terra (articolo 1, comma 12); 2. le modalità e le tempistiche per la presentazione della domanda di assegnazione da parte di coloro che intendono coltivare i terreni abbandonati o incolti inseriti in banca della terra (articolo 2, comma 1).

Dato atto che:

i Comuni della Toscana sono tenuti ad effettuare il **censimento** dei terreni abbandonati o incolti presenti nel proprio territorio ed a trasmetterlo all'Ente Terre, che ha il compito di coordinare le modalità tecnico amministrative finalizzate all'inserimento dei terreni in banca della terra.

I Comuni, concluso l'iter di censimento dei terreni abbandonati o incolti, con le modalità di cui all'articolo 1 del citato Regolamento 13/R/2014 ed in riferimento all'articolo 5, comma 8, lettere a), b), c), d) della l.r. 80/2012, trasmettono ad Ente Terre Regionali Toscane l'elenco delle particelle catastali approvato in via definitiva ed il relativo atto comunale di approvazione dell'elenco.

Si richiama che la l.r. 80/2012 definisce terreni abbandonati o incolti quei terreni agricoli che



non siano stati destinati a uso produttivo da almeno tre anni.

Tutto ciò premesso,

### INVITA

i cittadini a qualsiasi titolo interessati (proprietà, godimento o altro titolo) a comunicare all'Amministrazione i **dati dei beni agricoli o forestali di proprietà privata incolti o abbandonati, che si intendono rendere disponibili per operazione di affitto o concessione, al fine di procedere ad una mappatura dei terreni abbandonati sul territorio comunale e all'incentivazione del loro recupero**, anche in vista della successiva trasmissione ad Ente Terre Regionali Toscane per l'inserimento nella Banca della Terra.

Con tale comunicazione i soggetti interessati daranno la propria disponibilità ad iscrivere detti terreni nella Banca della Terra.

Le modalità per la successiva richiesta di concessione e/o affitto dei terreni messi a disposizione saranno disciplinate nei bandi e negli avvisi scaricabili dal portale della "Banca della Terra"; è necessario pertanto leggere e verificare tutta la documentazione resa disponibile che, oltre ad individuare correttamente il bene in questione e a descriverne le potenzialità d'uso nonché eventuali vincoli connessi con la concessione, stabilisce i modi ed i tempi per la presentazione delle domande.

La comunicazione di cui sopra, compilata come da modello fac simile allegato, deve essere presentata al Comune di Rignano sull'Arno, Settore Affari Generali e Istituzionali, per Raccomandata A/R o consegnata a mano all'Ufficio Protocollo in Piazza della Repubblica, 1 50067 Rignano sull'Arno – FI, oppure inviata alla PEC [comune.rignano@postacert.toscana.it](mailto:comune.rignano@postacert.toscana.it)

**non oltre le ore 12.00 del giorno venerdì 18 APRILE 2025**

Richieste di informazioni e chiarimenti potranno essere inviate alla mail dedicata **[bancadellaterra@comunerignano.it](mailto:bancadellaterra@comunerignano.it)**

Responsabile del procedimento: d.ssa Serena Semplici, tel. 055-8347840  
[s.semplici@comunerignano.it](mailto:s.semplici@comunerignano.it)

Si richiama che:



- coloro che presentano istanza per la coltivazione di terreni abbandonati o incolti inseriti in banca della terra non devono trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 38 D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (ora artt. 94-98 D.lgs. 36/2023) Inoltre non devono trovarsi in stato di interdizione, inabilità o fallimento e non devono avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati. Non sono inoltre ammessi a partecipare alle procedure per l'assegnazione di tali terreni soggetti che risultano morosi e/o in contenzioso con l'amministrazione in cui ricadono le particelle catastali richieste e non in regola con gli obblighi contributivi (DURC).

- il citato Decreto n. 60/2014 prevede:

*Art. 5, Beni agricoli e /o forestali di proprietà privata.*

1. Sono inseriti nella banca della terra i beni di proprietà privata di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), che rispondono alle seguenti condizioni:

a) destinazione ad uso agricolo e/o forestale;

b) disponibilità per operazioni di affitto per un periodo non inferiore a nove anni.

2. Ai fini dell'inserimento nella banca della terra, il proprietario presenta istanza all'Ente indicando:

a) la descrizione dei beni;

b) i dati catastali identificativi dei beni;

c) il periodo di disponibilità;

d) il valore agricolo medio (VAM) determinato annualmente dalle commissioni esproprio provinciali in base al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione)<sup>1</sup>;

e) canone di affitto minimo richiesto.

3. Ai fini della presentazione dell'istanza di cui al comma 2 è necessaria la preliminare registrazione sul sistema informativo di cui all'articolo 14 bis della l.r. 60/1999, al fine di consentire l'identificazione informatica del soggetto.

4. L'istanza di cui al comma 2 è trasmessa all'Ente tramite posta elettronica certificata. La modulistica per la presentazione dell'istanza è approvata con decreto del direttore ed è disponibile sul sito istituzionale dell'Ente.

5. L'Ente valuta la completezza e la regolarità della documentazione di cui al comma 2 e, se necessario, richiede integrazioni. L'Ente comunica al proprietario l'esito della procedura e, qualora positivo, indica altresì la data di pubblicazione sul sito della banca della terra.

*Art. 6 Presentazione della domanda di assegnazione dei beni agricoli e/o forestali di proprietà privata*

1. Coloro che intendono presentare istanza per ottenere in disponibilità i beni di cui all'articolo 5, presentano all'Ente, tramite posta elettronica certificata, un'offerta economica corredata da un piano di coltivazione.

2. Ai fini della presentazione dell'istanza di cui al comma 1 è necessaria la preliminare registrazione sul sistema informativo di cui all'articolo 14 bis della l.r. 60/1999, al fine di consentire l'identificazione informatica del soggetto.

3. L'Ente trasmette al proprietario le domande pervenute.

4. Il proprietario individua l'assegnatario e ne dà immediata comunicazione all'Ente.

5. Il proprietario e l'assegnatario, individuato dal proprietario, stipulano il contratto di affitto agrario ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici) e della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari).

*Art. 7 Terreni abbandonati o incolti*

1. Le procedure relative ai beni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g) sono disciplinate nel regolamento, cui si rimanda, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 marzo 2014, n. 13/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 "Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Albere se in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000") relativo all'utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti.

#### *Informativa Privacy*

<sup>1</sup> I dati del VAM sono pubblicati sui bollettini regionali (BUR) e on line sui siti della Commissione della provincia dove si trova il terreno. Si consiglia di verificare quale sia l'ultima versione aggiornata contattando le commissioni (per la provincia di Firenze, [commissione.espropri@cittametropolitana.fi.it](mailto:commissione.espropri@cittametropolitana.fi.it))



Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e Regolamento (UE) 2016/679 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto:

- I dati forniti verranno trattati per le sole finalità inerenti la procedura in oggetto.
- Il trattamento sarà effettuato con archiviazione dei supporti cartacei ed informatici.
- Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto serve a definire la capacità a contrarre con le PP.AA. e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l'impossibilità di completare la procedura.
- I dati saranno comunicati ad Ente Terre Regionali Toscane e/o ad Artea. Non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.

#### **ALLEGATI:**

- FAC SIMILE MODULO COMUNICAZIONE
- Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 .
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 marzo 2014, n. 13/R, Regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000) relativo all'utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti.
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 ottobre 2014, n. 60/R, Regolamento di funzionamento della banca della terra di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2012 , n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000)
- Decreto del Direttore di Ente Terre n. 8 del 15 febbraio 2016 con cui sono state approvate le "Modalità per l'inserimento dei terreni incolti in banca della terra da parte dei Comuni e per la presentazione della domanda di assegnazione da parte degli interessati alla gestione di tali terreni" (Allegato A), e lo schema di "Istanza di assegnazione di terreni incolti censiti dal Comune ai sensi della l.r. 80/2012 e del regolamento 13/R/2014 (Allegato 1).

Rignano sull'Arno, li 17.3.2025

Il Responsabile Settore  
Affari generali e Istituzionali  
D.ssa Serena Semplici(f.to digitalmente)